

UN'ATTIVITÀ APERTA AL PUBBLICO PUÒ ESSERE RITENUTA "DIMORA PRIVATA"

Per questo motivo, in caso di furto, si applica la sanzione "aggravata"

Studio Legale
Perrelli & Associés

A cura dell'avvocato
Roberta Raimondi

www.perrelliassocies.it

L'art. 624 bis del codice penale prevede una sanzione aggravata nel caso di furto commesso in un luogo di dimora privata. Il problema che è sorto in giurisprudenza è stato risolto da ultimo con sentenza Cassazione a Sezioni Unite - Pres. Canzio, Rel. Amoresano, del 22 giugno 2017, n. 31345 che ha delineato gli esatti confini della privata dimora.

Ciò perché si è discusso della possibilità di ritenere aggravato anche il furto avvenuto in luoghi sì aperti al pubblico ma che, per la loro concreta conformazione e destinazione, vengano usati in maniera promiscua da chi li possiede o detiene. Con la sentenza in commento è stato quindi affermato il principio di diritto secondo il quale "ai fini della configurabilità del reato previsto dall'articolo 624 bis del



Violazione grave della sfera intima

codice penale, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del

titolare". In altri termini, se all'interno di un locale commerciale o di uno studio professionale, il titolare ha uno spazio chiuso e non accessibile al pubblico e all'interno di quello spazio egli svolge momenti di vita personale in maniera abituale, si può parlare di dimora privata anche in questo caso. Ciò che caratterizza questi luoghi infatti è il *cd ius excludendi alios*, il diritto del soggetto di impedire ad altri l'accesso che, qualora si verificasse determinerebbe una violazione gravissima della sfera privata del soggetto.

La pronuncia consente di rendere applicabile la pena più grave prevista per il reato di furto in privata dimora anche in casi come quello sopra descritto, purchè ricorrano le condizioni suddette. ●

LO SAI CHE...

Il reato di furto è punito dall'art. 624

c.p. con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 a 516 euro. Perché il delitto sia perseguito, occorre che la persona offesa sporga una formale querela alle competenti Autorità.

Il reato di furto in abitazione essendo invece aggravato perché avviene in un luogo privato quale l'abitazione o in luoghi considerabili - alla stregua delle surriportate riflessioni - quali privata dimora è punito con la reclusione da un anno a sei anni e con la multa da 309 a 1.032 euro e non richiede alcun atto della persona offesa, ma è procedibile d'ufficio.

Per le vostre domande scrivete a legale@settimanalemio.it



La pena è più grave